



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

COPIA

*Verbale di deliberazione
del*

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **026**

Data: **22.07.2015**

OGGETTO

Imposta Municipale propria – IMU- Aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.20** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome	Nome	Presenza
Presidente	FEDI	Stefano	SI
Sindaco	FRANCHI	Riccardo	SI
Consigliere	CORDIO	Dino	SI
Consigliere	VEZZANI	Emiliano	SI
“	CORDIO	Dino	SI
“	ODILLI	Antonella	SI
“	CECCHI	Barbara	SI
“	LARATTA	Costanza	SI
Consigliere	FRANCHI	Silvia	SI
“	ONORI	Marco	SI
“	RICCIARELLI	Alessandro	SI
“	CINELLI	Nicola	SI
“	TADDEI	Alessandro	SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri

INCARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTI n. 13

ASSENTI n. 0

Assiste il Segretario Com.le Dr. MARCO FATTORINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. All'unanimità vengono nominati scrutatori i Sig. Consiglieri: MELOSI CLAUDIO, LARATTA COSTANZA e TADDEI ALESSANDRO. Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO invita quindi i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PUNTO N. 3 DEL 22.07.15

Imposta Municipale Propria IMU. Aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

Presidente del Consiglio

La parola all'Assessore Vezzani.

Assessore Vezzani

Anche per quanto riguarda l'IMU posso ripetere quello che ho già detto per l'IRPEF, cioè rimane ferma la regolamentazione prevista per l'anno 2014. Ora ricordo che dal 2014 l'IMU si applica soltanto sulle seconde case e sugli altri fabbricati, non più sulla prima casa, eccezion fatta per le categorie A1 A8 ed A9, per queste tre categorie di abitazioni principali si continua ad applicare l'IMU. L'aliquota già prevista per il 2014 che si conferma anche per il 2015 è del 9,6 per mille per quanto riguarda tutti gli altri fabbricati e le seconde abitazioni, per quanto riguarda invece le prime abitazioni ancora soggette ad IMU del 3,6. Una precisazione normativa, a parte presumo che tutti la sappiamo, ricordo che IMU e TASI sono anche strettamente connesse tra di loro, cioè per tutti gli altri immobili aliquota IMU sommata ad aliquota TASI nel suo complesso non può superare il 10,6 mentre per le prime case aliquota IMU più TASI non può superare il 6 per mille. Quindi questo è il paletto imposto dalla normativa, quindi questa sorta di collegamento tra TASI ed IMU sta a dimostrare, tra le altre cose che la TASI, che viene passata come una tassa sui servizi indivisibili (*si dà atto che probabilmente si spenge il microfono, per diversi secondi non si sente niente*)

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi? Prego Consigliere Cinelli.

Consigliere Cinelli

Buonasera a tutti. Io volevo chiedere all'Assessore Vezzani se sono previste delle agevolazioni per coloro che concedono la propria abitazione o una seconda abitazione in uso gratuito ai figli o ai parenti. Come fanno tantissimi Comuni della Valdinievole confinanti o comunque vicini a noi,

oppure se chi ha una casa e la concede ad un figlio paga come se l'avesse a disposizione o se l'avesse affittata.

Assessore Vezzani

Non è previsto questo tipo di agevolazione, era una agevolazione che prevedeva la maggior parte dei Comuni con la vecchia normativa ICI, qui in Valdinievole quasi tutti i Comuni fatto salvo due o tre eccezioni la prevedevano; con il passaggio invece all'IMU è successo esattamente il contrario, quasi tutti i Comuni non prevedono questo tipo di agevolazione, compreso il nostro, e soltanto pochi Comuni, ora onestamente non mi ricordo chi degli 11 o 12... (*interruzione microfono*) mentre sinceramente in passato costituivamo una eccezione in senso negativo, questa volta diciamo in questo periodo storico siamo la regola e vi sono soltanto pochi (*interruzione microfono*). Dico anche l'idea..., per noi sarebbe anche introdurre questo tipo di agevolazione-riduzione un po' un salto nel buio perché non avendola mai applicata nemmeno in passato non si sa dove ci può portare. Sicuramente ci porta ad un minor gettito ma non si sa onestamente nelle entrate... non è possibile saperlo. Intanto per avere comunque una idea poi per eventualmente decidere di poterla introdurre andrebbe fatta una sorta di censimento di questi tipi di abitazioni e questa è una cosa che comunque si potrebbe fare. Abbiamo anche discusso nei mesi precedenti come se pubblicando anche una sorta di comunicazione sui maggiori quotidiani, chiedendo appunto a tutti coloro che sono in questa situazione di poter compilare un modulo che potremo preparare noi dagli uffici per vedere appunto le casistiche, il numero e quindi poter fare anche una analisi per, ripeto, eventualmente introdurla. Fermo restando che oggi costituiamo la regola non l'eccezione rispetto a quello che era in passato.

Consigliere Onori M.

Volevo fare proprio una domanda secca all'Assessore al bilancio, se mi può rispondere, una curiosità professionale, una curiosità anche di Consigliere comunale, come percentuale il Comune di Uzzano in relazione alla Provincia di Pistoia ed ai Comuni limitrofi com'è come percentuale per questa addizionale di tasse? Siamo alti? Bassi? Nella norma?

Assessore Vezzani

Per quanto riguarda l'IMU, in questo momento stiamo parlando dell'IMU a livello di Valdinievole siamo in linea, cioè nel senso quasi tutti i Comuni applicano la stessa aliquota. Anche perché già

quando venne introdotta l'IMU nel 2012 se non sbaglio, vi fu una sorta di concertazione tra i vari Comuni della Valdinievole, furono concordate stesse aliquote. Oggi qual è l'unica differenza? Che sommando l'IMU alla TASI tutti i Comuni arrivano al 10,6 per mille, c'è chi arriva applicando il 9,6 sull'IMU e l'1 sulla TASI, c'è chi arriva mettendo direttamente il 10,6 di IMU e non applicando la TASI all'1 per mille sulle..., però essendo la stessa base di calcolo si arriva esattamente alla stessa aliquota.

Consigliere Taddei A.(?)

Approvo il fatto che una commissione bilancio per il futuro potrà anche consentire di valutare con più attenzione queste problematiche e cercare di trovare una strategia anche migliore. Già il commento per l'IMU rimane come quello dell'IRPEF, forse anche quello della TASI alla fine, se posso anticipare, e semplicemente che le aliquote sono al massimo del consentito, come l'Assessore Vezzani confermava, la somma TASI più IMU arriva poi al massimo dove può. Escluso le abitazioni principali diciamo di tipo normale, non di lusso. Per quanto riguarda la ripartizione sulla tassa IMU, sulle abitazioni, fra abitazioni ed altri immobili c'è una idea percentuale? Cioè voglio dire questo: abbiamo una idea ma non è necessario che si risponda ora, farà parte di una valutazione futura mi rendo conto, però ero curioso di sapere le aziende che pagano l'IMU quanto pagano in percentuale rispetto al totale dell'IMU che poi è carico di abitazioni di lusso, A1 ecc. più seconde case. Giusto? Non pretendo una risposta adesso.

Assessore Vezzani

Complessivamente il gettito dell'IMU sono 558 mila, no, scusami, ero andato già oltre, sono 778 mila euro il gettito complessivo IMU, di cui 250 mila euro va al fondo di solidarietà comunale, quindi non entra nelle casse comunali. Nelle casse comunali vi entrano 527.500 euro. Ora non so dirti la distinzione tra altri fabbricati e seconde abitazioni, quella si vede, ora di preciso... però si può fare tranquillamente, sicuramente di queste 778 mila euro una minima, minima percentuale riguarda le abitazioni di lusso perché nel nostro Comune abitazioni che rientrino in A1, A8 o A9 forse si contano sulle dita di una mano, se non di due al massimo.

Consigliere Ricciarelli

Una domanda per l'Assessore. Visto che questo Comune ha un avanzo di amministrazione, addirittura accresciuto con il bilancio armonizzato, mi sembra che ne avevamo parlato, con il

bilancio armonizzato è cresciuto l'avanzo di amministrazione, rispettando tutti gli indici del patto di stabilità e di quel matto che l'ha fatto perché lì veramente se ne va in un ginepraio incredibile, la domanda è questa: se l'ente produce un avanzo c'è una entrata maggiore all'uscita, e poi alcuni altri parametri che lo compongono, però stringo qui; è possibile usare indici di IMU e di altra tassazione più bassi in virtù che noi produciamo un avanzo o il patto di stabilità non ce lo permette perché si sfora alcuni dei parametri che qualcuno ci indica?

Assessore Vezzani

Il Consigliere Ricciarelli forse, no, sicuramente ha anticipato l'argomento principale o uno dei principali che riguardano il bilancio, cioè avanzo di amministrazione collegato al patto di stabilità e quindi alla possibilità di poter impiegare e poter spendere le risorse che ogni Comune ha nelle proprie casse. Noi abbiamo avuto un primo incremento, nel 2014 l'avanzo di amministrazione era di 754 mila euro, poi con il riaccertamento di residui, quello ordinario, quello che si fa al 31 dicembre di ogni anno eravamo passati già ad 1.200.000 mila euro di avanzo con, e questo al 31.12, infatti nel bilancio di previsione si vede il dato al 31.12 che sono 1.200.000; con il riaccertamento straordinario che gli uffici hanno dovuto eseguire con il passaggio appunto al bilancio armonizzato questo avanzo di amministrazione è addirittura passato ad 1.700.000 euro. Quindi l'avanzo aumenta rimane però il patto di stabilità. Di questo avanzo che è arrivato ad 1.700.000 al netto di patto di stabilità libero, immediatamente spendibile sono 850 mila euro. Qualora si potesse utilizzare ricordo che la normativa, quindi il testo unico degli enti locali in primo luogo prevede che l'avanzo di Amministrazione possa essere impiegato a coprire eventuali disavanzi che si possono registrare nell'anno di competenza in primo luogo, coprire eventuali debiti fuori bilancio, andare ad estinguere mutui contratti negli anni precedenti e poi a seguito eventualmente, ovviamente rispettando il patto di stabilità poterlo impiegare sul proprio territorio. Io mi ricordo l'ultima volta che abbiamo avuto la possibilità, che il patto di stabilità ci ha consentito di utilizzare l'avanzo di Amministrazione è stato nel 2010 appena insediati, si utilizzarono 50, 55 mila euro di avanzi per fare degli interventi urgenti al plesso scolastico del Torricchio, dopodiché il patto di stabilità non ce l'ha più consentito. Ora quest'anno il vincolo del patto un po' si smorza per il nostro Comune perché passa dai 270 mila euro del 2014, si scende quest'anno a 97 mila euro. Poi in più ci sono 45 mila euro di un fondo rischio su crediti di difficile riscossione, ma questa è una cosa a parte. Diciamo quest'anno l'obiettivo patto è di 97 mila euro. Quindi la nostra speranza è quella di non... più che utilizzare l'avanzo di amministrazione quanto meno utilizzare di più quelle che sono le entrate che registreremo nel corso dell'anno. Però queste entrate possono essere utilizzate come dici

te, per in qualche modo sulla spesa corrente, quindi potendo andare ad agire sulle aliquote, però devono essere utilizzate anche per gli investimenti sul territorio che sono un aspetto anche questo importante e devono essere anche utilizzati per procedere alle riscossioni dei pagamenti, perché noi abbiamo anche lì dei vincoli, soprattutto in passato, noi come Comune siamo molto in linea con quelle che sono le tempistiche imposte dalla normativa sui pagamenti, però il rischio che da ultimo porta il patto di stabilità è quello di non potere effettuare pagamenti nei confronti dei fornitori che hanno lavorato per il nostro Comune. Quindi ecco, anche qui patto di stabilità ed entrate c'è da calibrarle su tutti i vari obiettivi e tutte le varie strade nelle quali poi queste risorse possono essere canalizzate, però sono tutti ragionamenti e riflessioni da fare. Non so se sono stato chiaro.

Presidente del Consiglio

Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? I 4 della minoranza. Chi si astiene? Nessun astenuto. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun astenuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del DL 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014;

Visto quindi l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione e/o esenzione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) (art. 1, comma 707, della legge 147/2013);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (art. 1, comma 708, legge 147/2013);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011);

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 1, commi 707 e 708 della legge 147/2013 è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il DL 24.01.2015 n. 4, misure urgenti in materia di esenzione IMU, e successive modifiche ed integrazioni, che ha rivisto i criteri di assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli. Tale decreto prevede che questo comune non sia più considerato parzialmente montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ma solo parzialmente delimitato. Di conseguenza tutti i terreni agricoli ubicati nel comune di Uzzano sono assoggettati ad imposta;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per le categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Considerato altresì che il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nella determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i comuni partecipino alla alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;
- il DPCM 01.12.2014 ha fissato in euro 250.545,86 la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale posta a carico del Comune di Uzzano;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti:

- il decreto del Ministero dell' Interno 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il decreto del Ministero dell' Interno 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015) , con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20.05.2015) che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Visto che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a euro 527.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili nonché tenendo conto del gettito realizzano nel corso del passato esercizio, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili ivi compresi i terreni;
- Detrazione per abitazione principale € . 200,00;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il mantenimento delle azioni a sostegno dei cittadini con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote.

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: 4 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)

Astenuti: n. 0

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2015, nelle seguenti misure:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili, ivi compresi i terreni;
- detrazione per abitazione principale euro 200,00;

2. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. di dare infine atto che:

- sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: 4 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)

Astenuti: n. 0

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore Finanziario Associato

Uzzano, 07.07.2015

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – IMU – aliquote e detrazioni per l'anno 2015

Al Sindaco
Sede

Sottopongo alla S.V. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del DL 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014;

Visto quindi l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione e/o esenzione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) (art. 1, comma 707, della legge 147/2013);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (art. 1, comma 708, legge 147/2013);

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011);

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 1, commi 707 e 708 della legge 147/2013 è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il DL 24.01.2015 n. 4, misure urgenti in materia di esenzione IMU, e successive modifiche ed integrazioni, che ha rivisto i criteri di assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli. Tale decreto prevede che questo comune non sia più considerato parzialmente montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ma solo parzialmente delimitato. Di conseguenza tutti i terreni agricoli ubicati nel comune di Uzzano sono assoggettati ad imposta;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per le categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Considerato altresì che il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nella determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i comuni partecipino alla alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;
- il DPCM 01.12.2014 ha fissato in euro 250.545,86 la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale posta a carico del Comune di Uzzano;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20.05.2015) che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Visto che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a euro 527.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili nonché tenendo conto del gettito realizzano nel corso del passato esercizio, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili ivi compresi i terreni;
- Detrazione per abitazione principale € 200,00;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il mantenimento delle azioni a sostegno dei cittadini con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote.

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

SI PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:


1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2015, nelle seguenti misure:
 - aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
 - aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili, ivi compresi i terreni;
 - detrazione per abitazione principale euro 200,00;
2. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, il sottoscritto

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO**
(Rag. Tiziana Benedetti)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL Presidente
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr. Marco Fattorini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
- all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li²⁹ LUG 2015



Il responsabile Area Amministrativa
Dr. Lorenzo Lenzi



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva in data..... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il responsabile Area Amministrativa
Dr. Lorenzo Lenzi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li



Il responsabile Area Amministrativa
Dr. Lorenzo Lenzi